

**STATUTO NAZIONALE**  
**MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO**  
**Approvato all'Assemblea Nazionale**  
**del 09.05.2009**

**TITOLO I**  
**(Generalità)**

**CAPO I**  
**(Disposizioni generali)**

**Art. 1**

**(Natura e sede)**

Il Movimento Difesa del Cittadino è Associazione di Promozione Sociale (APS) a diffusione nazionale. Persegue esclusivamente finalità di tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti ed è autonoma da partiti politici e sindacati. L'acronimo dell'Associazione è MDC e qui di seguito viene denominata "Movimento".

Il Movimento ha sede legale in Roma.

**Art. 2**

**(Finalità)**

Il Movimento persegue con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario le seguenti finalità nonché ogni altra conseguente e connessa:

- a) la tutela dei diritti e degli interessi delle persone nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni;
- b) la difesa del consumatore-utente nei rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi, la difesa dell'interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché all'economicità dell'offerta;
- c) la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, allorquando agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi delittuose atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi;
- d) il corretto rapporto tra cittadini e giustizia;
- e) il pluralismo, l'obiettività e la trasparenza dell'informazione al pubblico e della comunicazione, anche pubblicitaria comunque resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
- f) l'accesso e la fruizione sicura per i cittadini di tutte le tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie degli utenti, nonché dei dati personali e della tutela dei minori;
- g) la tutela e la salute delle persone e del rispetto dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi destinati alla salute delle persone;
- h) la tutela di bambini, anziani, disabili e persone economicamente svantaggiate;
- i) il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento;
- j) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, architettonici e di interesse artistico, anche attraverso la vigilanza e la denuncia di ogni forma di abuso e deturpamento attuati in violazione di leggi e regolamenti, favorendo una loro migliore fruizione collettiva;

- k) la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;
- l) la promozione e la divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio, ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;
- m) il rispetto delle diversità di etnia, religione, identità sessuale, promuovendo la concreta realizzazione dei diritti degli immigrati dalle norme nazionali, comunitarie e dalle convenzioni internazionali, per l'integrazione sociale e la costituzione di una società multietnica e multiculturale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale.

### **Art. 3 (Obiettivi)**

Il Movimento, per realizzare gli obiettivi statuari:

- a) promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi;
- b) elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
- c) pubblica organi periodici di informazione e collane editoriali, attiva siti telematici, realizza strumenti multimediali, programmi radiofonici e televisivi;
- d) promuove ed esercita azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia, ai sensi della vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti e contribuenti agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale che nell'interesse delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive; inoltre tutela i diritti dei consumatori, dei risparmiatori degli utenti e dei contribuenti lesi da condotte penalmente illecite mediante esposti denunce, querele, richieste di sequestro all'Autorità Giudiziaria, nonché costituendosi parte civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate all'art. 2;
- e) interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- f) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;
- g) partecipa o stipula convenzioni con strutture per assicurare servizi ai soci ed ai consumatori;
- h) assume ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statuari;
- i) promuove la formazione di proprie strutture territoriali. Può, inoltre, stabilire, forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere internazionale, nazionale e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati.

Il Movimento può sottoscrivere accordi e convenzioni con altre associazioni allo scopo di rafforzare la propria base associativa; può altresì sottoscrivere convenzioni con la pubblica amministrazione al fine della gestione di beni e servizi nell'interesse pubblico e della collettività.

## **TITOLO II (Soci)**

### **CAPO I**

#### **(Categorie Soci. Diritti e doveri dei soci. Acquisto e perdita della qualità di Socio.)**

### **Art. 4**

#### **(Categorie di soci)**

Il Movimento è composto da soci sostenitori, ordinari, giovani e convenzionati.

## **Art. 5**

### **(Diritti e doveri dei soci)**

- 1.** Tutti hanno facoltà di iscriversi al Movimento e il diritto di portare il proprio contributo volontario secondo disponibilità e capacità, alle scelte ed alle attività del Movimento. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme statutarie ed il versamento della quota associativa annuale, stabilita dalla Direzione Nazionale. L'iscrizione al Movimento può essere fatta anche per via telematica.
- 2.** Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza o livello dell'associazione.
- 3.** I soci giovani eleggono nel loro interno un Consigliere Nazionale con modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.
- 4.** Tutti i soci riceveranno ogni anno i servizi che il Consiglio Nazionale deciderà di attuare.
- 5.** Il Socio ha il dovere di:
  - a.** versare la quota annuale entro il termine stabilito; le quote sono a fondo perduto, non rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Nemmeno in caso di scioglimento del "Movimento", né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dal Movimento può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato;
  - b.** partecipare alla vita ed alle attività del Movimento e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
  - c.** mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del Movimento e che sia riguardoso verso gli altri soci;
- 6.** Le prestazioni dei soci non sono retribuite, sono però rimborsabili a singoli soci le spese sostenute e documentate. Coloro che prestano opera necessaria per il funzionamento degli organi centrali e periferici possono ottenere un rimborso.

## **Art. 6**

### **(Perdita e sospensione della qualità di Socio)**

- 1.** La qualità di Socio si perde per:
  - a.** dimissioni;
  - b.** mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa;
  - c.** per provvedimento di espulsione.

## **CAPO II**

### **(Disciplina)**

## **Art. 7**

### **(Competenze per l'adozione del provvedimento di espulsione)**

Il provvedimento di espulsione del singolo socio è adottato dalla sede territoriale competente che deve comunque darne comunicazione al socio interessato e alla Segreteria nazionale.

## **Art. 8**

### **(Ricorsi)**

- 1.** Il socio espulso può presentare ricorso scritto al Collegio del Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta del provvedimento di espulsione.
- 2.** Il socio espulso decade immediatamente da tutti gli organi di rappresentanza dell'associazione.

## **TITOLO III**

### **(Ordinamento)**

### **CAPO I**

#### **(Generalità)**

**Art. 9**  
**(Organi centrali e periferici)**

1. Sono organi centrali del Movimento:
  - a. l'Assemblea Nazionale;
  - b. il Consiglio Nazionale;
  - c. il Presidente;
  - d. la Segreteria Nazionale;
  - e. la Direzione Nazionale;
  - f. il Collegio dei Probiviri.
2. Sono organi periferici:
  - a) i Direttivi regionali e i Direttivi provinciali

**Art. 10**  
**(Durata del mandato delle cariche sociali)**

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni.

**Art. 11**  
**(Provvedimenti di anticipata cessazione di Organi collegiali e cariche sociali)**

1. Nel caso di dimissioni di un organo collegiale, nella totalità o nella maggioranza dei suoi componenti l'organo si intende decaduto e la Direzione Nazionale nomina un Commissario per provvedere alla ordinaria amministrazione e per indire le elezioni entro il termine di sei mesi.
2. Nel caso sussistano gravi ragioni, su proposta della Segreteria, la Direzione Nazionale può:
  - a) deliberare la decadenza di un organo collegiale e nominare un commissario con l'incarico di indire le elezioni entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione;
  - b) disporre lo scioglimento del vincolo associativo della sede locale;
3. Nei casi di cui ai commi 1. e 2., se riguardano la Direzione Nazionale o il Consiglio Nazionale, provvedono rispettivamente il Consiglio Nazionale e il Collegio dei Probiviri.

**Art. 12**  
**(Organi deliberanti del Movimento)**

Titolari della potestà deliberante per il Movimento sono l'Assemblea Nazionale e il Consiglio nazionale.

**Art. 13**  
**(Convocazioni degli organi collegiali)**

1. Gli organi collegiali centrali e periferici sono convocati dai rispettivi presidenti;
2. Gli organi collegiali sono validamente convocati previo avviso esposto presso la sede locale e notificato anche per via telematica ai rispettivi membri almeno dieci giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione;
3. Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti, la riunione è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
4. Gli organi collegiali, in difetto di convocazione alle rispettive scadenze e nei casi dagli stessi ritenuti opportuni, possono chiedere una nuova convocazione con lettera firmata da almeno un terzo dei componenti.

**Art. 14**  
**(Deliberazioni degli organi collegiali)**

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;

2. Le deliberazioni sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dopo l'immediata lettura. Qualora sia trascritto successivamente si intende tacitamente approvato, se non pervengono eccezioni scritte entro trenta giorni.

### **CAPO III (Assemblea Nazionale)**

#### **Art. 15 (Assemblea nazionale)**

L'Assemblea Nazionale è il massimo organismo dirigente del Movimento. Ne fanno parte i delegati delle sedi territoriali eletti dalle rispettive assemblee in base ad apposito regolamento che garantisca il principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati approvato dal Consiglio Nazionale almeno 90 giorni prima. Tutti i soci maggiorenni in regola con il tesseramento hanno diritto di voto per l'elezione dei delegati della propria sede territoriale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si svolge una volta ogni tre anni.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta della Direzione Nazionale entro 90 (novanta ) giorni o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali.

Ne fanno parte i delegati eletti per l'ultima Assemblea Ordinaria, salvo per le sedi territoriali nate dopo l'ultima Assemblea Ordinaria che provvederanno ad eleggere i delegati.

#### **Art. 16 (Funzionamento)**

Le norme di funzionamento e le modalità elettorali sono stabilite dal Presidente, in base ad un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

#### **Art. 17 (Compiti)**

L'Assemblea ha il compito di:

- a. discutere, definire e approvare il progetto associativo;
- b. approvare le proposte di modifica dello Statuto Nazionale;
- c. provvedere al rinnovo delle cariche elettive. In particolare elegge il Presidente Nazionale, i membri della Segreteria e della Direzione Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Collegio dei probiviri.

### **CAPO IV (Consiglio Nazionale)**

#### **Art. 18 (Composizione il Consiglio Nazionale)**

Il Consiglio Nazionale è l'organismo di rappresentanza delle diverse componenti culturali e territoriali presenti nel Movimento ed è eletto dalla assemblea.

Tutti i soci possono essere eletti nel consiglio nazionale.

#### **Art. 19 (Compiti)**

Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

- a. assicurare il necessario raccordo tra le sedi territoriali e la sede nazionale del Movimento;
- b. realizzare i fini statutari;
- c. approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo.

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni 6

(sei) mesi o su richiesta di 1/3 dei Consiglieri.

**CAPO V**  
**(Presidente Nazionale)**

**Art. 20**  
**(Compiti)**

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica, legale e processuale del Movimento.

**Art. 21**  
**(Compiti)**

Il Presidente Nazionale del Movimento:

1. convoca gli organi del Movimento e ne assicura il regolare funzionamento;
2. adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
3. ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie;
4. può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali, può chiedere fidi e fidejussioni per la realizzazione delle attività statutarie;
5. può delegare con procura speciale parte delle sue funzioni per singoli provvedimenti.

**Art. 22**  
**(Segreteria Nazionale)**

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo del Movimento.

Le decisioni della Segreteria Nazionale sono valide solo in presenza del 50% più 1 (uno) dei membri in carica, nei seguenti casi:

1. delibera di espulsione dei soci
2. il commissariamento dei coordinamenti regionali, provinciali e distrettuali delle sedi locali;

**Art. 23**  
**(Componenti)**

Fanno parte della Segreteria Nazionale il Presidente e i membri eletti dall'Assemblea.

**Art. 24**  
**(Compiti)**

La Segreteria Nazionale si riunisce almeno una volta al mese ed ha il compito di:

- a. adottare direttive, provvedimenti e iniziative necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
- b. applicare le decisioni della Direzione Nazionale e del Consiglio nazionale;
- c. controllare l'applicazione ed il rispetto dello Statuto e delle norme organizzative dell'associazione;
- d. designare i rappresentanti del Movimento in altri organismi;
- e. designare un commissario per le articolazioni territoriali nelle situazioni di insanabile conflitto interno o con le istituzioni, gravi inefficienze organizzative, mancato funzionamento, mancata applicazione delle direttive nazionali;
- f. predisporre il bilancio annuale.

**CAPO VI**  
**(Direzione Nazionale)**

**Art. 25**  
**(Composizione)**

Fanno parte della Direzione i membri eletti dall'Assemblea nazionale.

**Art. 26**  
**(Compiti)**

La Direzione Nazionale ha i seguenti compiti:

- a. applicare le decisioni del Consiglio nazionale;
- b. nominare il Direttore delle testate edite dal Movimento;

**Art 26 bis**

I responsabili nazionali di settore possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale su invito del Presidente.

**CAPO VII**  
**(Collegio dei Probiviri)**

**Art.27**  
**(Composizione)**

Il Collegio dei Probiviri ha sede di norma presso la Presidenza Nazionale ed è composto da tre membri effettivi che eleggono il Presidente nel loro ambito e non possono ricoprire cariche sociali.

**Art. 28**  
**(Compiti)**

Il Collegio dei Probiviri è il massimo organo giudicante e consultivo del Movimento ed è eletto dall'Assemblea Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri giudica, in particolare:

- a. sui ricorsi contro lo scioglimento di organi sociali e contro la decadenza di essi deliberata dai competenti organi;
- b. sui conflitti di competenza tra gli organi del Movimento;
- c. sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari, adottati dal Consiglio Nazionale.

In sede consultiva il Collegio dei Probiviri si pronuncia sulle questioni che il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale deferiscono al suo parere.

Le deliberazioni assunte sono riportate in un processo verbale firmato da tutti gli intervenuti. Il Collegio dei Probiviri può visionare tutti i documenti sociali relativi alla trattazione sottoposta alla sua valutazione chiedendo agli organi centrali e periferici del Movimento che vengano esibiti.

Può invitare le parti a comparire per deporre, anche separatamente, sulla materia del contendere e richiedere testimonianze e deposizioni che dovesse ritenere necessario assumere.

Le motivate decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese a maggioranza entro 40 (quaranta) giorni dalla data dell'incarico o dalla ricezione del ricorso e devono essere notificate per iscritto agli interessati a cura della Presidenza Nazionale.

I probiviri possono partecipare senza diritto di voto al Consiglio Nazionale.

**CAPO VIII**  
**(Strutture e Organi periferici)**

## **Art. 29**

### **(Generalità e Compiti delle Sedi locali)**

Sono basi associative del Movimento quelle associazioni costituite localmente che hanno un proprio atto costitutivo e statuto debitamente registrati, con iscritti e organi dirigenti, che adottino la medesima denominazione con l'aggiunta dell'indicazione della località o area territoriale; ovvero quelle associazioni già costituite che abbiano aderito agli obiettivi dello Statuto Nazionale e l'abbiano fatto proprio.

In ogni caso tali associazioni dovranno introdurre nel loro Statuto una norma di recepimento delle finalità e degli scopi espressi nello Statuto Nazionale.

L'apertura di nuove sedi non è soggetta a preventive limitazioni territoriali o di rappresentanza esclusiva, nel rispetto dei fondamenti dell'associazionismo libero e democratico.

Su proposta motivata del Presidente, la Segreteria Nazionale delibera ed intima lo scioglimento del vincolo con le associazioni locali e l'inibizione alle medesime dell'uso della denominazione associativa con conseguente espulsione dei relativi dirigenti.

Avverso tale provvedimento può essere proposto il ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione scritta al Collegio dei probiviri.

Quest'ultimo, entro 40 (quaranta) giorni decide motivatamente per la conferma o l'annullamento. Il provvedimento di scioglimento viene comunicato alle istituzioni regionali, locali e alle CCIAA; del provvedimento si dà notizia negli organi di informazione del MDC.

## **Art. 30**

### **(Organi Provinciali)**

Per garantire capacità di rappresentanza nei confronti delle istituzioni locali, il Movimento prevede una struttura associativa a base provinciale.

Alle sedi provinciali devono fare riferimento organizzativo tutte le altre sedi locali, soprattutto per quanto concerne la rappresentanza e l'accreditamento nei confronti delle istituzioni provinciali e locali.

La domanda di costituzione di sedi locali o di affiliazione al Movimento deve essere approvata dalla Segreteria Nazionale, sentito il parere del Direttivo regionale e del Responsabile provinciale.

Tali associazioni sono autonome per quanto concerne il loro ambito territoriale nel rispetto dello Statuto e delle direttive nazionali e regionali.

Possono essere aperti Sportelli di assistenza che fanno riferimento alle sedi locali.

## **Art. 31**

In deroga a quanto previsto dall'art. 30, viene riconosciuta l'autonomia organizzativa alle strutture distrettuali esistenti alla data di approvazione del presente Statuto. I rapporti tra queste strutture distrettuali con le strutture provinciali sono regolate dagli Statuti regionali.

## **TITOLO IV**

### **(Disposizioni finanziarie)**

#### **CAPO I**

#### **(Mezzi finanziari)**

## **Art. 32**

### **(Organi Regionali)**

A livello regionale il Movimento si organizza autonomamente, seguendo le indicazioni previste dalle leggi regionali vigenti e nel rispetto dello Statuto nazionale.

A tale scopo, viene adottato un Regolamento o uno Statuto regionale, in base al quale viene eletto il Direttivo regionale con un Presidente regionale o un Coordinatore Regionale. All'elezione partecipano i rappresentanti di tutti gli iscritti della Regione su base provinciale.

Il Direttivo regionale rappresenta un valido sostegno delle sedi del Movimento già costituite; opera al fine di promuovere la costituzione di nuove sedi per coprire l'intero ambito territoriale regionale e per dare effettiva attuazione locale al progetto associativo nazionale.

Il Direttivo regionale elabora il programma associativo regionale e ne promuove l'attuazione. Gli organi regionali devono essere rinnovati con la stessa periodicità degli organi nazionali.

### **Art. 33**

#### **(Scioglimento dell'Associazione)**

In caso di scioglimento del Movimento il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n°662.

Le basi associative non avranno diritto di pretendere alcuna quota del patrimonio sociale né restituzione della quota associativa.

Gli organi dirigenti nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni locali.

Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento del Movimento dovrà essere assunta dall'Assemblea e dovrà raccogliere almeno i 4/5 dei voti.

### **Art. 34**

#### **(Bilancio)**

Il bilancio del Movimento si forma sulla base degli indirizzi politico-culturali generali, dei mezzi a disposizione e dei criteri individuati per la loro utilizzazione. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e ad esse direttamente connesse.

### **Art. 35**

#### **(Termine dell'esercizio finanziario)**

L'esercizio sociale del Movimento si chiude il 31 Dicembre di ogni anno con l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora ne ricorreranno i presupposti, entro 6 (sei).

Il bilancio preventivo va approvato alla stessa scadenza del consuntivo. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede nazionale 15 (quindici) giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre ad essere trascritti sul libro dei verbali, saranno depositati presso la sede nazionale e consultabili da parte di tutti gli associati.